

REGOLAMENTO DI ATENEO CONCERNENTE I DOTTORATI DI RICERCA

Adeguato al D.M. 14 dicembre 2021

Emanato con Decreto presidenziale n. 160 del 31 maggio 2022

Art. 1. Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca nell'Università degli Studi di Enna Kore.
2. Costituiscono riferimenti normativi essenziali del presente Regolamento:
 - a. la legge 29 luglio 1991, n. 243;
 - b. la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c. il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2022, n. 226.
3. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a. per "Università", o "Ateneo", l'Università degli Studi di Enna Kore;
 - b. per "Ministero", il Ministero dell'università e della ricerca;
 - c. per "DM 226/2021", il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 226 del 14 dicembre 2021 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati*";
 - d. per "ministeriale", la qualificazione degli atti e delle competenze del Ministero dell'università e della ricerca;
 - e. per "ANVUR", l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
 - f. per "normativa vigente" o "vigenti disposizioni", il complesso delle norme relative ai Dottorati presenti nella legge 240/2010, nel DM 226/2021 e nelle disposizioni da essi derivati applicabili alle università non statali.
4. Tutte le espressioni che nel presente Regolamento sono riportate per brevità al maschile sono da intendersi riferite indistintamente a tutti i generi.

Art. 2. Elementi normativi generali

1. I Dottorati sono parte integrante dell'offerta formativa dell'Università ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello Statuto. Essi sono istituiti con decreto del Rettore a conclusione di un percorso che prevede nell'ordine, sulla proposta formulata da una o più Facoltà sotto forma di progetto formativo, il parere del Senato Accademico, l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, l'accREDITAMENTO ministeriale previo parere dell'ANVUR ai sensi del medesimo DM.
2. I corsi di Dottorato si realizzano nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità parte integrante della Carta della Qualità dell'Ateneo, ma tuttavia distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria. In particolare, il sistema di AQ dei Dottorati di ricerca recepisce i Principi per una formazione dottorale innovativa adottati dallo *Steering Group on Human Resources and Mobility*, attivato nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca il 26 giugno 2011 e si conforma agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
3. L'Università finanzia i corsi di Dottorato con:
 - a. fondi propri;
 - b. fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste dalla legislazione vigente;
 - c. finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 2 del DM 226/2021;
 - d. fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
 - e. bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
4. In relazione all'organizzazione, alle relazioni tra l'Ateneo e altre università pubbliche o private, istituzioni di ricerca pubbliche e private o imprese, italiane o estere, nonché accademie e conservatori accreditati, i Dottorati di ricerca si definiscono convenzionalmente, con riferimento al DM 226/2021:
 - a. *in forma non associata*, se organizzati ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3;
 - b. *in forma associata*, se organizzati ai sensi dell'art. 3, comma 2;
 - c. *industriali*, anche come parte della denominazione, se ricadenti nella fattispecie prevista all'articolo 10 del DM 226/2021, attivati pertanto sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche imprese che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - d. *di interesse nazionale* o in breve *nazionali*, se organizzati ai sensi dell'articolo 11 del citato DM.
5. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, l'Ateneo può organizzare i corsi di Dottorato in apposite Scuole di coordinamento degli stessi. Restano in ogni caso in capo all'Università la titolarità dei corsi e le procedure di accREDITAMENTO.

Art. 3. Elementi essenziali dei corsi di Dottorato

1. I corsi di Dottorato istituiti nell'Università Kore di Enna adottano le finalità indicate all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del DM 226/2021 e, in via dinamica, le linee guida ANVUR.
2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di Dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
3. L'attività didattica erogata deve essere:
 - a. nettamente distinta da quella impartita in insegnamenti relativi ai corsi di studio di primo e secondo livello;
 - b. strettamente funzionale alle attività di ricerca previste nel corso di Dottorato, considerando anche le eventuali articolazioni per curricula;
 - c. quantitativamente appropriata, con un numero medio annuo di ore di almeno 20 per ogni ciclo, tenendo conto dell'ambito di ricerca di riferimento;
 - d. chiaramente indicata nel progetto formativo, con riferimento a:
 - attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero a quella svolta all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e di interesse europeo;
 - attività, anche in comune tra più corsi di Dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico;
 - attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca, dei principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità.
4. Le modalità di svolgimento di ciascun Dottorato sono definite nel rispettivo regolamento.
5. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori dell'Ateneo nell'ambito dei corsi di Dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 240/2010.

Art. 4. Ammissione ai Dottorati

1. Per l'ammissione al corso di Dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica mediante bando.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di Dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di Dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Il bando per l'ammissione al corso di Dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Università, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Sono elementi essenziali del bando i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.
4. Il bando indica il numero dei posti disponibili e quello delle borse di Dottorato, nonché altre eventuali forme di sostegno finanziario. Indica altresì gli eventuali posti e/o borse riservati a studenti laureati in atenei esteri. Alla selezione provvede, secondo le indicazioni contenute nel relativo bando, una Commissione, nominata dal Rettore e formata da tre professori di ruolo nell'Università di Enna o in altri atenei, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
5. I posti o le borse non utilizzati nell'anno in cui sono messi a bando, con esclusione delle altre forme di sostegno finanziario specificamente riservate agli studenti stranieri, sono attribuiti agli altri candidati idonei collocati in posizione utile in graduatoria.
6. Quando la graduatoria risulti, prima dell'inizio del corso di Dottorato, formata da un numero di candidati idonei inferiore a quello dei posti disponibili, l'Ateneo può procedere ad un nuovo bando.
7. Non è consentita l'immissione di nuovi iscritti, né il subentro nella titolarità di borse rimaste non utilizzate, quando siano trascorsi più di tre mesi dall'inizio effettivo della prima annualità del corso di Dottorato. Le borse di studio eventualmente non utilizzate entro tale termine, nonché quelle che successivamente dovessero risultare eccedenti per rinuncia o mancata ammissione dei dottorandi alle annualità successive alla prima, sono destinate dall'Ateneo al finanziamento dei nuovi cicli di Dottorato. La rinuncia al Dottorato non dà diritto al rimborso dei contributi e delle rette versati all'Ateneo.
8. Quando sia prevista la riserva di una quota di posti o di borse o di altre forme di sostegno finanziario in favore di studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o per specifici programmi di mobilità

internazionale, il bando può indicare modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e la formazione di una graduatoria distinta, nonché la destinazione dei posti o delle borse eventualmente non attribuiti.

9. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di Dottorato attivati nell'ambito di corsi di Dottorato accreditati.

Art. 5. Borse di studio

1. Ferma restando la possibilità per l'Ateneo di prevedere forme di sostegno finanziario, possono essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa, nel rispetto della media di Ateneo pari ad almeno quattro borse per Dottorato in forma non associata. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro.
2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del Dottorato.
3. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia per qualsiasi ragione, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Ateneo nei successivi cicli di Dottorato di ricerca.
4. L'Ateneo assicura l'incremento della quota mensile della borsa di studio nella misura del cinquanta per cento per ciascun mese svolto all'estero per attività di ricerca autorizzate dal Collegio dei docenti.
5. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di Dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
6. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
7. L'Università assicura a ciascun dottorando con borsa un budget, nella misura minima del 10% dell'ammontare della borsa stessa, per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero. Il budget è posto nella disponibilità del singolo dottorando e viene man mano erogato sulla base di attività pianificate ed approvate dal tutor ed effettivamente liquidato in tutto o in parte previa produzione di un rendiconto vistato dal Coordinatore del Dottorato.
8. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio ottenuta. La borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

Art. 6. Organi del Dottorato

1. Sono organi del corso di Dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
3. La funzione di Coordinatore di un Dottorato può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
4. Il Coordinatore è responsabile del regolare funzionamento del Dottorato e del perseguimento del relativo progetto formativo. Egli, nei casi previsti nel presente Regolamento e in quelli indicati nel regolamento del Dottorato, può assumere provvedimenti urgenti sostitutivi del Collegio, da portare a ratifica nella prima riunione utile.
5. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione, regolamentazione e realizzazione del corso di Dottorato. La sua composizione deve corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di Dottorato e contare almeno dodici componenti. In relazione al numero effettivo di componenti, almeno la metà del Collegio deve essere costituito da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 sono assimilati ai ricercatori di ruolo.
6. Per far parte del Collegio, i professori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. I ricercatori delle università italiane e i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
7. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di Dottorato organizzato in forma associata con la partecipazione dell'Università, ivi compresi i corsi di Dottorato industriale e di interesse nazionale. I componenti dei

collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

8. La partecipazione dei professori e ricercatori dell'Università al Collegio dei docenti di un Dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta del Rettore.
9. Nella composizione del Collegio va perseguito di norma l'equilibrio di genere.

Art. 7. Regolamento del Dottorato

1. Il Collegio dei docenti redige e approva, su proposta del Coordinatore, un regolamento del Dottorato con il quale disciplina il suo funzionamento complessivo, prevedendo in ogni caso tra l'altro:
 - a. i criteri e le modalità di assegnazione dei docenti tutor e dei progetti di ricerca ai singoli dottorandi, nel rispetto anche di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, avendo cura, al riguardo, di prevedere in caso di disaccordo nel Collegio l'assunzione finale delle decisioni in capo al Coordinatore;
 - b. i criteri per il passaggio dei dottorandi alle annualità successive e per la conferma della borsa eventualmente ottenuta nella prima annualità, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno;
 - c. i criteri per l'autorizzazione ai dottorandi a svolgere attività retribuite in contesti produttivi e professionali esterni e la determinazione della misura massima consentita;
 - d. i criteri per il rilascio ai dottorandi del nulla osta per lo svolgimento di attività di tutorato presso i corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo;
 - e. le modalità e i criteri per l'autorizzazione ai dottorandi a svolgere attività di ricerca all'estero;
 - f. le modalità e i criteri per l'autorizzazione ai dottorandi a partecipare ad attività congressuali e seminari in Italia e all'estero;
 - g. i criteri per la redazione della tesi di ricerca e per l'ammissione dei dottorandi alla sua discussione;
 - h. i criteri e le puntuali condizioni per concedere ai dottorandi le eventuali proroghe di cui al successivo articolo del presente Regolamento;
 - i. i criteri per l'individuazione, da parte dello stesso Collegio, dei referee per la valutazione esterna delle tesi di Dottorato;
2. Il regolamento è sottoposto all'esame e all'approvazione da parte del Senato Accademico e successivamente del Consiglio di Amministrazione ed emanato infine ai sensi dello Statuto dell'Università.
3. Con le modalità previste dal Regolamento Generale dell'Università Kore di Enna, in ciascun Dottorato accreditato per un quinquennio, comprendente pertanto tre cicli attivi, è eletto dai dottorandi un rappresentante per ogni dodici iscritti o frazioni pari o superiori a sette. Almeno un rappresentante su due o un rappresentante per ogni tre eletti deve essere di genere diverso dagli altri.
4. I rappresentanti dei dottorandi eletti sono invitati alle sedute dei Collegi di Dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

Art. 8. Durata del Dottorato e relative deroghe

1. I Dottorati hanno una durata non inferiore a tre anni, fatta eccezione per i Dottorati frequentanti congiuntamente con le Scuole di specializzazione medica di cui al successivo articolo, la cui durata può essere contenuta entro un minimo di due anni.
2. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari per l'Ateneo.
3. Una proroga della durata del corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, previo parere del Senato Accademico e deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, la durata dell'eventuale borsa di studio è estesa per la stessa durata. Perché si dia luogo al provvedimento, il Collegio dei docenti presenta adeguate argomentazioni dalle quali sono escluse motivazioni di carattere personale del dottorando o procedurali comunque relative al tempo necessario per la redazione e/o valutazione della tesi, le quali ricadono eventualmente nell'ipotesi di cui al comma precedente.
4. I dottorandi possono altresì chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o per attendere in alternativa ad altri corsi di livello universitari o post laurea, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente, che viene ripristinata alla ripresa della frequenza fino alla conclusione del corso.
5. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi precedenti non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 9. Frequenza congiunta di corsi di Dottorato e di Scuole di specializzazione medica

1. Ai laureati in Medicina e Chirurgia che abbiano già in corso la frequenza di una Scuola di specializzazione medica in qualsiasi ateneo e successivamente siano ammessi, previa regolare procedura di selezione, ad un corso di Dottorato dell'Università Kore di Enna, è consentita la frequenza congiunta dei due percorsi.
2. Gli interessati, presa visione dei regolamenti della Scuola di specializzazione medica e delle norme dell'ateneo in cui essa si tiene, inclusa la previsione di eventuali nulla osta preventivi, possono presentare domanda di frequenza congiunta al Rettore dell'Università Kore, che decide sentito il Senato Accademico.
3. Per la valutazione della domanda di frequenza congiunta, il Senato Accademico tiene conto:
 - a. della distanza tra la sede di Enna e l'altra sede solo se posta al di fuori della regione Sicilia, in tal caso considerando la durata della percorrenza con il mezzo pubblico più rapido;
 - b. delle attività e dell'impegno previsti dalla Scuola di specializzazione e dal corso di Dottorato, attestata dal consiglio della Scuola di specializzazione medica e dal Collegio di Dottorato, considerando in particolare il bilancio dei fattori potenziali di conflitto negli impegni e di quelli di ottimizzazione dei processi formativi e di ricerca scientifica;
 - c. delle eventuali modalità alternative della frequenza del Dottorato previste dal Collegio in considerazione delle attività della Scuola di specializzazione assimilabili ad uno o più moduli del Dottorato.
4. Sussiste in ogni caso incompatibilità tra la borsa di Dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti dal dottorando in relazione alle attività nella Scuola di specializzazione.
5. Nel caso di autorizzazione alla frequenza congiunta, il dottorando può richiedere al Collegio dei docenti di essere ammesso anche all'eventuale riduzione delle attività dottorali. La domanda è accolta dal Collegio dei docenti del corso di Dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della Scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola di specializzazione medesima.
6. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di Dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

Art. 10. Impegni e facoltà dei dottorandi

1. Il corso di Dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, da svolgersi nell'Ateneo o nelle strutture di ricerca convenzionate in Italia e all'estero.
2. Il dottorando è soggetto al Codice Etico dell'Ateneo ed alle eventuali sanzioni ivi previste. Il Collegio Docenti può inoltre disporre in corso d'anno l'esclusione dal programma a fronte di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi accademici. L'esclusione dal corso comporta per il dottorando la decadenza dal godimento della borsa di studio e l'obbligo di restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso.
3. Il Collegio dei docenti assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
4. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di Dottorato. Sono privilegiate, in particolare, attività in contesti professionali e produttivi significativamente innovativi, ovvero di terza missione, che prevedano, nel solo caso di dottorandi con borsa, corrispettivi che non superino i limiti indicati all'ultimo comma del presente articolo.
5. Ciascun dottorando è tenuto a svolgere attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di Dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero. La complessiva durata di periodi di studio e ricerca presso istituzioni estere deve essere non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici nel triennio, estensibili fino a 18 mesi per i Dottorati previsti all'art. 3, comma 2 del DM 226/2021.
6. I dottorandi possono svolgere, altresì, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Tali attività, autorizzate dal Collegio di Dottorato su richiesta dei Presidi di Facoltà, privilegiano, in particolare, iniziative e brevi programmi in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, volti al superamento di specifiche criticità nei processi di apprendimento, riferite a competenze trasversali o a singole discipline di base. Per le attività di tutorato possono essere corrisposti compensi che non superino, nel caso di dottorandi con borsa, i limiti indicati all'ultimo comma del presente articolo.
7. Entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, i dottorandi possono infine svolgere attività di didattica integrativa, retribuita ai sensi del regolamento di Ateneo sugli incarichi di insegnamento in favore dei dottorandi senza borsa.

8. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di Dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
9. Le retribuzioni, comunque cumulate nell'anno dal dottorando con borsa in ragione delle attività svolte ai sensi del presente articolo, non devono complessivamente superare l'importo della borsa stessa, pena la revoca della stessa.

Art. 11. Procedure preliminari e conseguenti al conferimento del titolo finale

1. Al termine del periodo di svolgimento del Dottorato, verificata la regolarità amministrativa della frequenza, ad ogni dottorando viene rilasciato il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.» a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate in un documento in lingua inglese allegato al diploma finale (*diploma supplement*).
3. La valutazione esterna della tesi, così come della relazione sulle attività svolte durante il corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è effettuata da almeno due valutatori non appartenenti all'Università Kore di Enna. Essi possono provenire da istituzioni italiane o estere e devono avere maturato un'esperienza di elevata qualificazione. Almeno uno dei valutatori deve essere un docente universitario.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
5. La discussione della tesi di ricerca si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata dal Rettore su proposta del Preside della relativa Facoltà, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti all'Università Kore di Enna e per non più di un terzo da componenti italiani o esteri appartenenti ai soggetti pubblici e privati se partecipanti al Dottorato in forma associata. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
6. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
7. Il periodo di redazione, di valutazione esterna, di eventuale revisione e di discussione della tesi di ricerca è parte integrante della durata normale del corso di Dottorato. Il Coordinatore del Dottorato cura che lo sviluppo dell'intero processo rispetti la durata normale del Dottorato.
8. Ai sensi dell'art. 14 del DM 226/2021, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, in una specifica sezione ad accesso aperto dell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca. A cura del Ministero, detta sezione conterrà tra l'altro le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di Dottorato, ivi compresa la tesi di Dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali.
9. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 12. Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto o non riferito a specifiche leggi e disposizioni ministeriali espressamente richiamate nel presente Regolamento, si applicano ai corsi di Dottorato le norme e le procedure di Ateneo per la progettazione, l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in quanto compatibili.